[redacted]

Statuto aggiornato al 02-07-2026

Codice fiscale: 08523180969

Allegato "B"

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"Domyn S.p.A."

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede in Milano.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e in particolare:

- qualsiasi attività nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ad alto contenuto tecnologico ed innovativo;
- servizi di raccolta, elaborazione, analisi e gestione di dati mediante tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e augmented business intelligence;
- acquisizione, cessione e sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisito in licenza d'uso;
- sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti grafici, digitali e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;
- gestione e manutenzione di sistemi di Data "Warehouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli;
- formazione professionale non finalizzata al collocamento nell'ambito dei servizi sopra elencati;
- redazione e pubblicazione di banche dati e servizi online;
- progettazione e realizzazione di sondaggi d'opinione, di ricerche e statistiche di mercato;

[redacted]

- reazione, la diffusione e la valorizzazione di marchi e segni distintivi d'impresa.

3.2 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale è di Euro 140.427,00, ed è diviso in 140.427 azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni della società sono suddivise nelle seguenti categorie:

a. 47.620 azioni di categoria Founder (le "**Azioni Founder**");
b. 18.574 azioni di categoria A (le "**Azioni A**");
c. 3.810 azioni di categoria A2 (le "**Azioni A2**");
d. 66.733 azioni di categoria B (le "**Azioni B**");
e. 3.690 azioni di categoria C (le "**Azioni C**").

L'assemblea della società con delibera in data 7 giugno 2017, come successivamente modificata in data 28 giugno 2022 e in data 20 dicembre 2022, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 6.374,00 mediante emissione di massime 6.374 Azioni C, a servizio dell'emissione degli "SFP iGenius 2017" deliberata nella medesima assemblea, da sottoscriversi entro il termine finale del 31 dicembre 2025, termine prorogato fino al 31 dicembre 2028 come da

delibera dell'assemblea della società del 22 dicembre 2025. Gli "SFP iGenius 2017" sono disciplinati dal Regolamento allegato al presente statuto.

L'assemblea dei soci del giorno 6 marzo 2026 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento, in via scindibile, con efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte, per massimi nominali euro 3.000,00, con sovrapprezzo complessivo massimo di euro 29.997.000,00, dando mandato all'organo amministrativo di meglio definire il sovrapprezzo entro il limite massimo sopra indicato, mediante emissione di massime 3.000 azioni di tutte le categorie in circolazione, da sottoscriversi da parte di soci, entro il termine di quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta in opzione, o di BNY Capital Corporation o di terzi entro il termine finale del 30 aprile 2028.

L'assemblea dei soci del giorno 6 marzo 2026 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento, in via scindibile, con efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte, per massimi nominali euro 2.000,00, senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.000 azioni di tutte le categorie in circolazione, da sottoscriversi da parte dei soci, entro il termine di quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta in opzione, o di BNY Capital Corporation entro il termine finale del 30 aprile 2028.

6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura e di crediti e possono altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

6.4 Le Azioni Founder attribuiscono ai soci titolari ("**Soci Founder**") i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto, tra cui: (i) il diritto di prelazione di cui al paragrafo 8.2, (ii) il diritto di trascinamento di cui al paragrafo 8.4, (iii) il diritto di liquidazione preferenziale di cui al paragrafo 8.6, (iv) il diritto a che le delibere assembleari aventi ad oggetto le materie di cui agli articoli 12 e 13 vengano assunte con una maggioranza che comprenda il voto favorevole, tra l'altro, della maggioranza dei soci titolari di Azioni Founder; (v) il diritto di nominare 5 (cinque) componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 20; (vi) il diritto di nominare due sindaci effettivi e due sindaci supplenti ai sensi dell'articolo 25.

[redacted]

6.5 Le Azioni A attribuiscono ai titolari ("**Soci A**") i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto, tra cui: (i) il diritto di prelazione di cui al paragrafo 8.2, (ii) il diritto di co-vendita di cui al paragrafo 8.3, (iii) il diritto di trascinamento di cui al paragrafo 8.4; (iv) il diritto di liquidazione preferenziale di cui al paragrafo 8.6;

6.6 Le Azioni A2 attribuiscono ai titolari (i "**Soci A2**") i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto, tra cui: (i) il diritto all'assegnazione di azioni di cui al paragrafo 6.1 c), (ii) il diritto di prelazione di cui al paragrafo 8.2, (iii) il diritto di co-vendita di cui al paragrafo 8.3, (iv) il diritto di trascinamento di cui al paragrafo 8.4; (v) il diritto di liquidazione preferenziale di cui al paragrafo 8.6; (vi) il diritto di nominare un sindaco effettivo ai sensi dell'articolo 25.

6.7 Le Azioni B attribuiscono ai titolari ("**Soci B**") i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto, tra cui (i) il diritto di prima offerta di cui al paragrafo 8.2bis, (ii) il diritto di co-vendita di cui al paragrafo 8.3 e (iii) il diritto di liquidazione preferenziale di cui al paragrafo 8.6.

6.8 Le Azioni C attribuiscono ai titolari ("**Soci C**") i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto, ivi incluso il diritto di co-vendita di cui al paragrafo 8.3, esclusi il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci e il diritto di liquidazione preferenziale di cui al paragrafo 8.6.

6.9 Il capitale può essere aumentato a pagamento solamente mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, fatta salva l'emissione di categorie preesistenti qualora destinate in opzione a tutti i soci già titolari di azioni delle categorie medesime, in tale caso, le azioni eventualmente non oggetto di opzione e prelazione possono essere collocate presso terzi.

Articolo 7

Finanziamenti

7. La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8

Trasferimento e conversione delle azioni

8.1 Conversione

8.1.1 In caso di trasferimento, sia per atto tra vivi (come definito al paragrafo 8.2 che segue) che *mortis causa*, di azioni appartenenti ad una categoria a favore di un socio appartenente ad un'altra categoria, le azioni oggetto di trasferimento si convertiranno automaticamente in azioni della categoria cui appartiene il socio acquirente.

8.1.2 In caso di trasferimento sia per atto tra vivi (come definito al paragrafo 8.2 che segue) che mortis *causa* di Azioni A e/o di Azioni A2 e/o di Azioni Founder in favore di un acquirente non socio, le azioni oggetto di trasferimento si convertiranno automaticamente in Azioni B. In deroga a quanto previsto ai sensi del presente paragrafo 8.1.2: (A) uno o più Soci A potranno trasferire liberamente, in tutto o in parte, le proprie Azioni A (i) a qualunque fondo comune di investimento mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati promosso e gestito da EUREKA! Venture SGR S.p.A.; e/o (ii) a qualunque altra società di gestione del risparmio che di volta in volta promuova e gestisca i FIA mobiliari chiusi BlackSheep EuVECA Fund, Principal e Parallel; e/o (iii) a qualunque società di capitali di diritto italiano o altri schemi di investimento direttamente controllati o gestiti da fondi comuni di investimento mobiliare chiusi riservati a investitori qualificati promossi e gestiti dal EUREKA! Venture SGR S.p.A. ovvero da qualunque altra società di gestione del risparmio che di volta in volta promuova e gestisca i FIA mobiliari chiusi BlackSheep EuVECA Fund, Principal e Parallel; e (B) uno o più Soci A2 potranno trasferire liberamente, in tutto o in parte, le proprie Azioni A2 a qualunque organismo di investimento collettivo del risparmio promosso e/o gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. e/o a qualunque organismo di investimento collettivo del risparmio promosso e/o gestito da una società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., senza, dunque, che in tali casi (a) il trasferimento provochi la conversione delle azioni oggetto di trasferimento in Azioni B; (b) i Soci Founder, gli altri Soci A e gli altri Soci A2 possano esercitare il diritto di prelazione di cui al paragrafo 8.2 che segue; e (c) gli altri Soci A, Soci A2 e Soci B possano esercitare il diritto di co-vendita di cui al paragrafo 8.3 che segue.

8.1.3 In caso di trasferimento per atto tra vivi (come definito al paragrafo 8.2 che segue) di azioni appartenenti ad una categoria diversa dalle Azioni Founder, Azioni A ed Azioni A2 in favore di un acquirente non socio, le azioni oggetto di trasferimento rimarranno della categoria cui appartiene il socio venditore.

8.1.4 Il verificarsi della conversione di cui ai paragrafi 8.1.1 e 8.1.2, è attestato dall'organo amministrativo, senza necessità di deliberazione né da parte delle assemblee speciali, né da parte dell'assemblea della società. In tali ipotesi, l'organo amministrativo dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto la conversione delle azioni, presentare presso il registro delle imprese apposita comunicazione e depositare il testo aggiornato dello statuto.

Il rapporto di conversione fra azioni sarà alla pari.

8.1.5 È vietato: (i) per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'assemblea del 25 giugno 2024 ovvero (ii) sino alla data di ammissione delle azioni della Società alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 62 e seguenti del D.lgs. 58/1998 (la "**Quotazione**") se precedente (congiuntamente, il "**Periodo di Lock-Up**") trasferire, in tutto o in parte, le Azioni Founder, salvo che consti il consenso scritto di tutti i soci

8.2 **<u>Diritto di prelazione</u>**

8.2.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni e dei diritti di opzione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina.

Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, fusioni e scissioni. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

8.2.2 Il socio, titolare di azioni di qualunque categoria (con riferimento ai Soci Founder, decorso il Periodo di Lock-Up), che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione ai Soci Founder, a tutti i Soci A e

a tutti i Soci A2 risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi o messaggio di posta elettronica certificata (la "**Comunicazione per la Prelazione**") specificando la percentuale del capitale offerto, il nome del cessionario ("**Terzo Acquirente**") e i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento (ivi compreso il prezzo offerto e le modalità di pagamento).

I Soci Founder, i Soci A e i Soci A2 destinatari della Comunicazione per la Prelazione devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della Comunicazione per la Prelazione.

8.2.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio A, e/o di più di un Socio A2 e/o di più di un Socio Founder, le azioni offerte spettano ai Soci A, ai Soci A2 e ai Soci Founder interessati in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.

8.2.4 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal Terzo Acquirente.

8.2.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le azioni offerte.

8.2.6 Qualora né i Soci Founder né alcuno dei Soci A né alcuno dei Soci A2 intendano acquistare le azioni offerte il socio offerente è libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella Comunicazione per la Prelazione.

8.2.7 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio dei diritti sociali e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

8.2.8 Non sono soggetti a prelazione:

(i) l'intestazione a società fiduciaria o trust e la re-intestazione da parte degli stessi agli effettivi proprietari da parte dei Soci Founder, dei Soci A, dei Soci A2 e dei Soci B e i trasferimenti, (A) da parte dei Soci Founder e/o dei Soci A e/o dei Soci A2 e/o dei Soci B in favore di società, direttamente o indirettamente, congiuntamente controllate o sotto comune controllo di una stessa società con i soci alienanti, secondo la definizione di "controllo" dell'articolo 2359 del codice civile comma 1, n. 1, a condizione che (i) i soci alienanti diano notizia del trasferimento per

iscritto agli altri soci, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto all'atto di disposizione e (ii) l'acquirente subentri in tutti gli eventuali impegni verso gli altri soci assunti dai soci alienanti; e (B) da parte di un socio che sia società di gestione del risparmio per conto di un fondo di investimento mobiliare dalla medesima gestito, a fondi di investimento mobiliari gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio, a condizione che di tale trasferimento sia data pronta e completa informativa scritta preventiva al o ai titolari delle altre Azioni e all'organo amministrativo della società, (C) da parte dei soci alla società nell'ambito di piani di incentivazione e remunerazione;

(ii) il trasferimento di una o più Azioni A2, da parte dei Soci A2 a qualunque organismo di investimento collettivo del risparmio promosso e/o gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. e/o a qualunque organismo di investimento collettivo del risparmio promosso e/o gestito da una società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

8.2.9 La Comunicazione di Prelazione formulata con le modalità indicate nel presente articolo equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile. Pertanto, il contratto di trasferimento si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio nelle forme di cui all'art. 2355 c.c. con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

8.2.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle azioni, occorrerà il preventivo consenso scritto della maggioranza delle Azioni Founder e delle Azioni A2; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. In caso di pegno o usufrutto di Azioni B o di Azioni C, il diritto di voto spetta rispettivamente al Socio B o al Socio C, senza facoltà di convenzione contraria, in deroga all'articolo 2352 del codice civile.

8.2bis Diritto di Prima Offerta

8.2.1 bis Qualora ciascuno dei Soci A ("**Socio Trasferente**") abbia intenzione di Trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione (la "**Partecipazione Rilevante**") a terzi soggetti, tale socio dovrà – prima di poter procedere al

Trasferimento predetto – darne comunicazione scritta ai Soci B (la "**Comunicazione di Uscita**").

8.2.2 bis Nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione di Uscita, i Soci B avranno il diritto di presentare un'offerta di acquisto, anche congiunta, avente ad oggetto la Partecipazione Rilevante (la "**Prima Offerta**") indirizzata al Socio Trasferente che indichi:

- il corrispettivo offerto per l'acquisto della Partecipazione Rilevante e il criterio per il relativo calcolo (ivi inclusi eventuali elementi di aggiustamento dello stesso), nonché le modalità per la corresponsione del corrispettivo;

- ogni altro termine o condizione applicabile all'acquisto;

- la data (che dovrà essere successiva di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla comunicazione predetta) ed il luogo previsto per il trasferimento della Partecipazione Rilevante.

8.2.3bis Qualora più Soci B presentino separatamente un'offerta di acquisto avente ad oggetto la Partecipazione Rilevante, sarà considerata come la Prima Offerta l'offerta di acquisto che conterrà il corrispettivo offerto per l'acquisto della Partecipazione Rilevante più elevato.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Prima Offerta, il Socio Trasferente potrà inviare ai/al Soci/o B che ha/hanno presentato la Prima Offerta una comunicazione contenente la sua accettazione della Prima Offerta in base ai termini e alle condizioni contenuti nella stessa. In caso di accettazione della Prima Offerta, il Socio Trasferente avrà l'obbligo di offrire in prelazione la partecipazione ai Soci Founder, agli altri Soci A e ai Soci A2, applicandosi nel qual caso, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al paragrafo 8.2 in relazione alle modalità di esercizio della prelazione. In caso di mancato esercizio della prelazione, il Socio Trasferente avrà l'obbligo di Trasferire la Partecipazione Rilevante a favore dei/del soci/o B secondo le condizioni della Prima Offerta, presentandosi dal notaio designato dai/dal Soci/o B offerenti/e e sottoscrivendo ogni atto e documento necessario al perfezionamento del Trasferimento medesimo.

8.2.4bis Qualora la Prima Offerta non venisse accettata dal Socio Trasferente nei termini di cui al precedente paragrafo, il Socio Trasferente potrà Trasferire entro i 60 (sessanta) giorni successivi la Partecipazione Rilevante a terzi purché il corrispettivo di tale Trasferimento sia superiore a quello riflesso nella Prima Offerta.

8.3 <u>Diritto di Co-Vendita</u>

8.3.1 Fatto salvo il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo 8.2, qualora i Soci Founder (decorso il Periodo di Lock-Up) – ricevano un'offerta di acquisto avente ad oggetto: (i) il trasferimento di una partecipazione complessivamente pari o superiore al 50% delle Azioni Founder; o (ii) il trasferimento di una partecipazione - congiuntamente con uno o più Soci A, Soci A2, Soci B o Soci C - complessivamente pari o superiore al 50% del capitale sociale della società (i "**Soci Venditori**"), che intendano accettare, i rimanenti Soci A, Soci A2, i Soci B e i Soci C avranno, disgiuntamente fra di loro, il diritto di vendere al terzo acquirente (il "**Terzo Proponente Acquirente**") una parte o la totalità delle proprie azioni, allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni (il "**Diritto di Co-vendita**"), essendo inteso che tale vendita avverrà contestualmente alla vendita da parte dei Soci Venditori e fermo restando che i Soci A2 rilasceranno solo dichiarazioni e garanzie esclusivamente sulla titolarità e libera trasferibilità delle Azioni A2 e sull'assenza di vincoli sulle stesse e non assumeranno alcuna ulteriore obbligazione di indennizzo unitamente ai Soci Venditori nei confronti del Terzo Proponente Acquirente. I Soci Venditori dovranno dare comunicazione ai Soci A, ai Soci A2 e ai Soci B e ai Soci C, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da riceversi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di eventuale perfezionamento del trasferimento, offrendo di partecipare al trasferimento al Terzo Proponente Acquirente ai medesimi termini e condizioni da quest'ultimo proposti (salvo quanto sopra previsto con riferimento ai Soci A2), specificando a tal fine (i) il nominativo del Terzo Proponente Acquirente, (ii) la data di perfezionamento del trasferimento, nonché (iii) il numero delle azioni che compongono la partecipazione ed il prezzo e (iv) le altre condizioni del trasferimento (la "**Comunicazione di Trasferimento al Terzo Proponente Acquirente**"). Ove indicato dai Soci Venditori, la Comunicazione di Trasferimento al Terzo Proponente

Acquirente varrà anche ai fini della comunicazione prevista dallo statuto sociale per l'esercizio del diritto di prelazione.

8.3.2 Ove i Soci A, i Soci A2 e/o i Soci B e/o i Soci C facessero richiesta di esercitare il Diritto di Co-Vendita – mediante raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata - da recapitarsi ai Soci Venditori entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento al Terzo Proponente Acquirente – i Soci Venditori dovranno ottenere dal Terzo Proponente Acquirente l'impegno ad acquistare, oltre alle azioni nell'ammontare indicato nella Comunicazione di Trasferimento, anche le azioni possedute nella società dai Soci A, dai Soci A2, dai Soci B e dai Soci C che hanno esercitato il Diritto di Co-Vendita, alle stesse condizioni ed allo stesso corrispettivo calcolato in via proporzionale rispetto al prezzo offerto ai Soci Venditori dal Terzo Proponente Acquirente. Qualora i Soci A e/o i Soci A2 e/o i Soci B e/o i Soci C esercitino il Diritto di Co-vendita, ma per qualsiasi ragione il Terzo Proponente Acquirente non voglia procedere all'acquisto delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il Diritto di Co-vendita medesimo, i Soci Venditori non potranno trasferire le proprie azioni a meno che non acquistino anche le azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il Diritto di Co-vendita.

8.3.3 Qualora i Soci A e/o i Soci A2 e/o i Soci B e/o i Soci C non esercitino il Diritto di Co-vendita nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento al Terzo Proponente Acquirente e sempre che non sia stato esercitato il diritto di prelazione, i Soci Venditori saranno liberi di procedere al trasferimento delle azioni ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento al Terzo Proponente Acquirente. Tuttavia, qualora i Soci Venditori non procedano al trasferimento delle azioni entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento al Terzo Proponente Acquirente, qualora intendano ancora trasferire le proprie azioni, saranno tenuti a iniziare daccapo la procedura di Co-vendita di cui al presente paragrafo con una nuova Comunicazione di Trasferimento al Terzo Proponente Acquirente.

8.4 **Diritto di trascinamento**

8.4.1 Nel caso in cui un terzo (il "**Terzo Acquirente**") fosse interessato ad acquisire

l'intero capitale sociale della società a fronte di un corrispettivo in denaro pari almeno al Valore Minimo (come *infra* definito) avendo presentato una offerta per iscritto vincolante e sia i Soci Founder, sia la maggioranza (*i.e.*, superiore al 51% delle Azioni di categoria A) dei Soci A, sia la maggioranza (*i.e.*, superiore al 51% delle Azioni di categoria A2) dei Soci A2 – congiuntamente - (i "**Soci Venditori**") intendessero vendere al terzo le proprie azioni, i Soci Venditori avranno il diritto di obbligare gli altri soci a trasferire al suddetto Terzo Acquirente – unitamente alle azioni dagli stessi detenute – le azioni detenute dagli altri soci ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso il medesimo prezzo) negoziati e concordati per il trasferimento delle proprie azioni (il "**Diritto di Trascinamento**") a condizione che il corrispettivo della cessione sia non inferiore a quello che spetterebbe loro in caso di recesso dalla società, il tutto con le modalità di seguito specificate.

8.4.2 Si applicheranno le seguenti previsioni:

(a) il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai Soci Venditori mediante dichiarazione scritta inviata via pec indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo in denaro offerto o convenuto e i termini e le condizioni principali del trasferimento;

(b) a seguito della ricezione da parte degli altri soci della comunicazione di esercizio del Diritto di Trascinamento da parte dei Soci Venditori in conformità a quanto previsto alla lettera (a) che precede, ciascun altro socio avrà l'obbligo di cedere al Terzo Acquirente, insieme alla cessione da parte dei Soci Venditori delle proprie azioni, le azioni dallo stesso detenute ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati dai Soci Venditori, ivi incluso il prezzo, con il Terzo Acquirente per la cessione delle proprie azioni, fermo restando che, ove i Soci Venditori rilasciassero al Terzo Acquirente dichiarazioni e garanzie e assumessero obbligazioni di indennizzo nei suoi confronti, gli altri soci saranno tenuti a rilasciare le medesime dichiarazioni e garanzie (anche reali) e ad assumere i medesimi obblighi di indennizzo dei Soci Venditori in via non solidale con i Soci Venditori e in misura proporzionale al prezzo incassato, fermo restando che (i) i Soci A rilasceranno solo dichiarazioni e garanzie riguardanti il capitale sociale della società, le azioni, i poteri e l'organizzazione e vigenza della società (e con esclusione di qualsiasi garanzia reale); e (ii)

i Soci A2 rilasceranno solo dichiarazioni e garanzie esclusivamente sulla titolarità e libera trasferibilità delle Azioni A2 e sull'assenza di vincoli sulle stesse e non assumeranno alcuna ulteriore obbligazione di indennizzo unitamente ai Soci Venditori nei confronti del Terzo Acquirente.

I Soci Venditori daranno comunicazione scritta agli altri soci - con almeno 7 (sette) giorni di preavviso - del luogo, data e ora della cessione; in tale luogo e data, ciascun altro socio obbligato al trasferimento sarà tenuto a comparire per perfezionare la cessione, fermo restando che il prezzo dovrà essere corrisposto in via integrale al momento del trasferimento delle azioni in favore del Terzo Acquirente.

8.4.3 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, non troveranno applicazione con riferimento al correlato trasferimento delle azioni né il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo 8.2, né il Diritto di Co-Vendita di cui al precedente paragrafo 8.3.

8.5 <u>Trasferimento a causa di morte</u>

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione legittima o testamentaria.

8.6 <u>Liquidazione preferenziale</u>

8.6.1 Ai fini del presente statuto:

- per **Capitale Investito** si intende, con riferimento ai Soci Founder, ai Soci A, ai Soci A2 e ai Soci B, l'importo complessivo dell'investimento dei medesimi nella Società calcolato sottraendo i Flussi Monetari Attivi dai Flussi Monetari Passivi originati, per ciascuno di tali soci in questione, dalla data del primo investimento sino alla data dell'Evento di Riparto;
- per **Eventi di Riparto** si intendono i seguenti eventi: (a) riduzione del capitale sociale della Società ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile e/o (b) distribuzione di utili e/o riserve di capitale della Società e/o (c) riparto del patrimonio netto di liquidazione allo scioglimento della Società e/o, nella misura in cui ciò determini per i soci correlati introiti economici, (d) vendita di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Società e/o (e) il trasferimento di almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società e/o della maggioranza delle Azioni Founder (nell'ambito di un'unica operazione o di più operazioni tra loro correlate)

a un medesimo soggetto (anche già socio) o a più soggetti (anche già soci), ivi inclusi i trasferimenti di partecipazioni effettuati in esecuzione dei diritti di co-vendita e di trascinamento previsti dal presente statuto e/o, sempre nella misura in cui ciò determini per i soci correlati introiti economici e/o (f) precedentemente alla data del 31 dicembre 2028 (il "**Termine per la Quotazione**"), si realizzi un trasferimento quale quello disciplinato alla precedente lettera (e), e/o (g) la vendita o cessione di azienda o ramo di azienda. A fini di chiarezza, si precisa che gli eventi *sub* (e) ed (f) devono intendersi quali alternativi tra loro ai fini della disciplina, rispettivamente, della Liquidazione Preferenziale (come di seguito definita) e delle Liquidazione Preferenziale Cessione (come di seguito definita);

- per **Flussi Monetari Attivi** si intendono la somma di tutti gli incassi ottenuti dai Soci Founder, dai Soci A, dai Soci A2 e dai Soci B a titolo di incasso di interessi, dividendi, distribuzioni di capitale o riserve, corrispettivi per la cessione delle partecipazioni, rimborso di finanziamenti concessi alla Società (inclusi titoli di debito e gli strumenti finanziari), indennizzi corrisposti;
- per **Flussi Monetari Passivi** si intendono la somma di tutti gli esborsi effettuati dai Soci Founder, dai Soci A, dai Soci A2 e dai Soci B a titolo di sottoscrizione (per capitale e sovrapprezzo) delle partecipazioni, versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti concessi alla Società in ogni forma (inclusa la sottoscrizione di titoli di debito o strumenti finanziari);
- per **Proventi** si intende la differenza fra Flussi Monetari Attivi e Flussi Monetari Passivi.

8.6.2 In occasione di un Evento di Riparto, i Proventi saranno distribuiti secondo quanto di seguito previsto:

- ad eccezione dell'Evento di Riparto di cui alla lettera (f), in primo luogo, ai Soci A2, ai Soci Founder, ai Soci A e ai Soci B, *pari passu* e in proporzione al Capitale Investito da ciascuno di essi al verificarsi dell'Evento di Riparto, sino a quando l'ultimo dei Soci A2, dei Soci Founder, dei Soci A, e dei Soci B avrà incassato un importo di Proventi pari al Capitale Investito dal medesimo (la "**Liquidazione**

Preferenziale"). Resta inteso che, qualora i Soci Founder ovvero i Soci A, ovvero i Soci A2, ovvero i Soci B trasferiscano, solo in parte, le proprie rispettive azioni, la partecipazione dei medesimi alla Liquidazione Preferenziale si ridurrà proporzionalmente rispetto all'ammontare delle azioni rispettivamente trasferite. Nell'ipotesi in cui terzi acquisiscano a titolo derivativo azioni nella Società, diversamente, il criterio di Liquidazione Preferenziale troverà applicazione prevedendo che il valore del Capitale Investito risulti pari al valore del Capitale Investito dal socio dante causa;

- in occasione di un Evento di Riparto di cui alla lettera (f), i Proventi saranno distribuiti, in primo luogo, ai Soci A2 trasferenti sino a quando l'ultimo dei Soci A2 trasferenti avrà incassato un importo di Proventi pari al maggiore dei seguenti valori: (i) il valore *pro quota* del doppio del Capitale Investito da ciascun Socio A2 trasferente (salvo che la Società, alla Data dell'Evento di Riparto, si trovi in situazione di perdite tali da incidere sul capitale, nel qual caso tale importo sarà ridotto in misura tale da far partecipare il Socio A2 trasferente alle perdite in misura pari al 15% (quindici per cento) delle stesse); ovvero (ii) il valore *pro quota* del prezzo della compravendita (il "**Valore Minimo**" e, complessivamente, la "**Liquidazione Preferenziale Cessione**"). Resta peraltro inteso che qualora il Flusso Monetario Attivo sia superiore a Euro 1.100.000.000,00 (un miliardo e centomilioni/00) la Liquidazione Preferenziale Cessione non troverà applicazione ed i Soci A2 trasferenti parteciperanno alla distribuzione dei Proventi in proporzione alla partecipazione detenuta alla data di verificarsi dell'evento di riparto di cui alla lettera f);
- in tutti i casi di Evento di Riparto, una volta distribuiti i Proventi ai Soci Founder, ai Soci A, ai Soci A2 e ai Soci B secondo quanto disciplinato nei precedenti paragrafi, i Proventi residui saranno distribuiti a tutti gli altri soci (e quindi, per chiarezza, con esclusione dei Soci Founder, dei Soci A, dei Soci A2 e dei Soci B) che partecipano all'Evento di Riparto, in misura proporzionale alla propria rispettiva partecipazione. Tale criterio verrà applicato fino a quando non sarà stato distribuito a ciascuno tra gli altri soci (diversi, dunque, dai Soci Founder, dai Soci A, dai Soci A2 e dai Soci B) un importo pari a quello che avrebbero ricevuto qualora

la distribuzione fosse avvenuta proporzionalmente alla partecipazione posseduta da ciascun socio della Società e senza applicazione di alcun criterio di liquidazione preferenziale;

- ogni Provento eccedente quanto distribuito secondo i criteri riportati ai punti che precedono, sarà ripartita tra tutti i soci - inclusi quindi, per chiarezza, i Soci Founder, i Soci A, i Soci A2 e i Soci B - che partecipano all'Evento di Riparto, in misura proporzionale alla propria rispettiva partecipazione.

8.6.3 Ai fini dell'applicazione delle regole di distribuzione dei Proventi sopra descritte, si dovrà in ogni caso tener conto anche dei Proventi già percepiti dai soci in virtù di precedenti Eventi di Riparto nonché di quanto eventualmente distribuito nel corso degli esercizi a favore dei soci ai sensi del successivo articolo 27.

8.6.4 I Soci Founder, i Soci A, i Soci A2 e i Soci B avranno la facoltà in ogni momento di rinunciare ai privilegi di cui al paragrafo 8.6 e, per l'effetto, ricevere una distribuzione di Proventi proporzionale alla propria partecipazione nella Società. Resta inteso che i meccanismi di Liquidazione Preferenziale e di Liquidazione Preferenziale Cessione, nonché gli ulteriori meccanismi di riparto dei Proventi disciplinati dal presente Articolo 8, potranno trovare applicazione anche in caso di esercizio del Diritto di Co-vendita e del Diritto di Trascinamento, salvo che ciascuno dei Soci Founder, i Soci A, i Soci A2 e i Soci B rinunci, rispettivamente, ai diritti ai medesimi spettanti ai sensi del presente Articolo 8.

8.7 **Diritto di Recesso Convenzionale dei Soci A2**

8.7.1 Nei casi in cui *(i)* si deliberi un aumento di capitale che assuma una valutazione della Società inferiore del 30% (trenta per cento) della valutazione effettuata dai Soci A2 al momento dell'Aumento di Capitale A2 (*i.e.*, inferiore ad Euro 642.600.000,00 (seicento quarantadue milioni seicento mila/00)); ovvero *(ii)* la Quotazione non si verifichi entro il Termine per la Quotazione; ovvero *(iii)* la valorizzazione della Società nell'ambito della Quotazione risulti inferiore o pari ad Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00) (l'"**Evento di Vendita**"), ciascuno dei Soci A2 avrà il diritto, da esercitare a propria discrezione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'Evento di Vendita, di vendere alla Società, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357 cod. civ. e/o ai

Soci Founder, che avranno il corrispondente obbligo di acquistare – secondo la procedura di seguito descritta – tutte o parte delle Azioni A2 in quel momento detenute da ciascuno dei Soci A2 nella Società, ad un prezzo almeno pari al Capitale Investito dal Socio A2 che esercita il Diritto di Recesso Convenzionale (l'"**Opzione di Vendita**"), salvo che, trovandosi la Società in situazione di perdite che incidono sul capitale, la Società sia impedita all'acquisto, nel qual caso i Soci Founder acquirenti pagheranno il prezzo, come sopra individuato, ridotto in misura tale da far partecipare il Socio A2 recedente alle perdite in misura pari al 15% (quindici per cento) delle stesse.

8.7.2 In particolare, previo positivo espletamento della procedura di cui all'art. 2357 cod. civ., la Società sarà obbligata ad acquistare dai Soci A2 tutte o parte delle Azioni A2 detenute nella Società entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della comunicazione di esercizio dell'Opzione di Vendita da parte dei Soci A2.

8.7.3 Alla scadenza del termine previsto al paragrafo 8.7.2 in caso di mancato o incompleto acquisto delle Azioni A2 da parte della Società, i Soci Founder o un soggetto terzo dagli stessi designato, ai termini ed alle condizioni di cui al paragrafo 8.7.1, saranno obbligati ad acquistare, entro 60 (sessanta) giorni dallo spirare del termine previsto al paragrafo 8.7.2, le azioni detenute nella Società dai Soci A2, ovvero la parte delle residue Azioni A2 non acquistate dalla Società ai sensi del precedente paragrafo 8.7.2, fermo restando, in caso di designazione di un soggetto terzo, la responsabilità solidale dei Soci Founder.

Articolo 9

Recesso

9. Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Articolo 10

Competenze dell'assemblea

10.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

10.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, fermo il disposto dell'art. 2376 c.c.;
b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

10.3 Le eventuali modifiche al meccanismo di Liquidazione Preferenziale e/o di Liquidazione Preferenziale Cessione, come rispettivamente previste al paragrafo 8.6, saranno soggette all'approvazione di cui all'art. 2376 c.c.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore delegato o dal presidente del consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 del codice civile.

11.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

11.3 L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo competente:

- mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione;
- mediante pubblicazione, quindici giorni prima dell'assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11.4 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo (fisico o virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

11.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 12

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

12.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale avente diritto di voto.

12.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita

qualunque sia la parte di capitale sociale avente diritto di voto rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, che deve comprendere il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Founder con riferimento alle delibere aventi ad oggetto:

a. riscatto o acquisto di azioni proprie (fatta eccezione per i casi in cui detto riscatto e acquisto siano previsti nell'ambito di piani di incentivazione e remunerazione);
b. distribuzione di dividendi;
c. determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori e ai sindaci della società, salvo il disposto dell'art. 2369, comma quarto, del codice civile.

Articolo 13

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

13.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale avente diritto di voto. È comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Founder per le delibere, in prima o seconda convocazione, inerenti:

a. aumenti di capitale, fatta eccezione per quelli obbligatori per legge;
b. introduzione di una nuova categoria di Azioni;
c. operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni);
d. la messa in liquidazione o scioglimento anticipato della società, nomina dei liquidatori, revoca della liquidazione, la vendita di tutti o sostanzialmente tutti gli *asset* aziendali;
e. emissione di obbligazioni convertibili, strumenti finanziari, warrants o strumenti simili.

13.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale avente diritto di voto per le delibere inerenti:

a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
b. la trasformazione;
c. lo scioglimento anticipato;
d. la proroga della durata;
e. la revoca dello stato di liquidazione;
f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
g. l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c..

13.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale avente diritto di voto, fermo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

13.4 Le azioni proprie sono calcolate ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le altre azioni il cui diritto di voto non può essere esercitato sono calcolate ai fini della corretta costituzione dell'assemblea; dette azioni (salvo sia diversamente stabilito dalla legge) e quelle il cui diritto di voto non sia stato esercitato successivamente alla dichiarazione degli azionisti che intendano astenersi a causa di un conflitto di interessi, non sono considerate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

Articolo 14

Legittimazione a partecipare alle assemblee

14.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

14.2 I soci cui spetta il diritto di voto possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati ai sensi dell'art. 2372 c.c..

Articolo 15

Presidente e segretario dell'assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

16. La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Articolo 17

Annullamento delle deliberazioni assembleari

17. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 17 bis

Assemblee speciali

17bis.1 L'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni:

- nomina e revoca il rappresentante comune;
- approva le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudicano i diritti della rispettiva categoria di azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.; e
- delibera sugli altri argomenti previsti dalla legge.

17bis.2 L'assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive azioni.

17bis.3 Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.

17bis.4 I titolari delle speciali categorie di azioni si riuniscono nella rispettiva assemblea speciale di categoria, la quale può essere convocata dall'organo amministrativo o dal relativo rappresentante comune, quando lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale dagli stessi sottoscritto. L'assemblea speciale delibera sulle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 2376 c.c., fermo restando che non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di azioni le deliberazioni inerenti agli aumenti di capitale a pagamento con esclusione di una o più categorie di azioni.

Articolo 18

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

18. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Articolo 19

Divieto di concorrenza

19. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 20

Composizione, nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5

(cinque) consiglieri.

20.2 I componenti del consiglio di amministrazione vengono nominati nell'ambito dell'assemblea ordinaria come segue: n. 5 consiglieri dai Soci Founder.

In caso di nomina parziale dei candidati o di mancata nomina dei medesimi da parte dei Soci Founder, la nomina degli amministratori mancanti per la composizione del consiglio di amministrazione viene effettuata con decisione dell'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge.

20.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.4 La sostituzione dell'organo amministrativo è disciplinata dalla legge. In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un amministratore nominato ai sensi di quanto sopra previsto, il sostituto sarà nominato, attraverso cooptazione ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice civile o attraverso l'adozione di apposite delibere assembleari, su designazione dei Soci che avevano designato il consigliere cessato.

Articolo 21

Presidente del consiglio di amministrazione e organi delegati

21.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

21.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

21.3 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

21.4 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

21.5 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio

sindacale, almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate.

21.6 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Articolo 22

Adunanze del consiglio di amministrazione

22.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

22.2 La convocazione è fatta dal presidente del consiglio di amministrazione o dagli amministratori delegati almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o posta elettronica.

22.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

22.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

22.5 Sulle seguenti materie, il consiglio delibera con le maggioranze di cui al paragrafo 22.4, che comprendano il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri designati dai Soci Founder:

a. approvazione di business plan triennali;
b. approvazione del budget annuale e sue modifiche sostanziali;
c. indebitamenti senior del valore unitario eccedente Euro 5.000.000;
d. acquisizione e/o costituzione di partecipate;
e. acquisizione e/o cessione di asset considerati strategici per la società;

f. operazioni con parti correlate dei soci della società;

g. progetti di fusione e/o scissione, operazioni di acquisizione, cessione, conferimento di partecipazioni, operazioni di acquisizione, cessione, conferimento e/o affitto di aziende e/o rami di azienda;

h.

22.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste in materia di assemblea.

22.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

22.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

22.9 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono inoltre partecipare, salvo che il Consiglio di amministrazione decida diversamente per ragioni di riservatezza, eventuali osservatori che il Consiglio di amministrazione può individuare di volta in volta. Gli osservatori avranno diritto di ricevere - salvo che il Consiglio di amministrazione decida, caso per caso, diversamente per ragioni di riservatezza - il materiale informativo necessario, utile od opportuno ai fini della riunione contestualmente agli Amministratori.

Articolo 23

Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

23.2 La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

23.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al

presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24

Remunerazione degli amministratori

24.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.
Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

24.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

24.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 25

Collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che designa altresì il presidente.
I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del collegio sindacale sono regolati dalla legge.

25.2 I componenti del collegio sindacale vengono nominati nell'ambito dell'assemblea ordinaria come segue:

- n. 2 (due) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti dai Soci Founder;
- n. 1 (un) sindaco effettivo: dalla maggioranza dei Soci A2.

In caso di nomina parziale dei candidati o di mancata nomina dei medesimi da parte dei Soci Founder e/o della maggioranza dei Soci A2, la nomina dei sindaci mancanti per la composizione del collegio sindacale viene effettuata con decisione dell'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge.

25.3 Le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche mediante mezzi

di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

26.1 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.
L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

26.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro sono regolati dalla legge.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci tra i soci in misura tale da realizzare il medesimo risultato stabilito dai criteri di ripartizione di cui al precedente paragrafo 8.6.

27.3 Parimenti si procederà in caso di restituzione di conferimenti ai Soci in sede di riduzione del capitale.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

28.2 L'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

28.3 In caso di liquidazione della Società le somme spettanti ai soci all'esito del processo di liquidazione saranno distribuite tra i soci in misura tale da

realizzare il medesimo risultato stabilito nei criteri di ripartizione di cui al precedente paragrafo 8.6.

Articolo 29

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società anche se promosse dagli organi amministrativo o di controllo (se nominato) ovvero nei loro confronti, ove consentito dalla legge saranno decise mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

L'organo arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'arbitro si pronuncerà in via rituale secondo diritto.